

STATUTO FENIMPRESE

Federazione Nazionale Imprese

ART. 1 - DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione "FenImprese - Federazione Nazionale Imprese" oppure, per brevità, semplicità e in modo meno formale, comunque corretto: "FenImprese".

Con essa, contestualmente, anche il nuovo logo associativo per come riportato nel presente Statuto.

La sede legale dell'Associazione viene posta in Viale Virgilio 58/C – 41123 Modena.

Il Codice fiscale già attribuito è il seguente: 92185470348

ART. 2 - SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

FenImprese, insieme con le associazioni territoriali, le federazioni regionali e le federazioni nazionali di categoria, costituisce il sistema di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese individuate dalle norme dell'Unione Europea e dalle norme internazionali di riferimento, nei settori d'appartenenza dell'attività primaria, secondaria, terziaria e terziaria avanzata.

La rappresentanza di FenImprese si estende a tutte le forme di lavoro, autonomo, parasubordinato, nonché di tutte le categorie di professionisti e datori di lavoro. Le associazioni territoriali riconosciute e ratificate dalla FenImprese diventano titolari di detta rappresentanza.

ART. 3 – SCOPI

FenImprese è un'organizzazione nazionale e internazionale, articolata su piani territoriali, che opera nel rispetto dei principi di mutualità, solidarietà e libera adesione, senza fini di lucro, con carattere apolitico, autonomo e indipendente.

FenImprese non svolge attività commerciale né presta servizi a fronte di corrispettivi specifici.

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte in via esclusivamente istituzionale, senza instaurazione di rapporti sinallagmatici di tipo cliente–fornitore, e sono finanziate mediante quote associative, contributi e liberalità, non riconducibili alla cessione di beni o servizi.

Eventuali attività di natura tecnica, professionale o formativa sono svolte da soggetti giuridicamente distinti, anche di diretta emanazione, con piena autonomia fiscale e contrattuale. Qualora, per effetto di modifiche normative o interpretazioni dell'Amministrazione Finanziaria, talune attività risultassero potenzialmente qualificabili come commerciali, le stesse saranno immediatamente sospese o affidate a soggetti terzi, anche di diretta emanazione, senza necessità di modifica statutaria.

FenImprese persegue i seguenti scopi sia in Italia che all'estero e intende instaurare rapporti stabili di confronto e partecipazione con istituzioni civili, militari, sportive e religiose, fondi interprofessionali, enti bilaterali, enti pubblici, imprese, Università, professionisti e privati per quanto sotto riportato:

- a) Rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi degli associati presso enti, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, a ogni livello territoriale, nazionale, europeo e internazionale, svolgendo attività sindacale e contrattuale, ivi inclusa la stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro e di accordi territoriali e aziendali, nonché la partecipazione a trattative e relazioni sindacali con le organizzazioni dei lavoratori.
- b) Assistere e rappresentare gli associati nelle sedi amministrative, sindacali e tributarie, promuovendo strumenti di confronto, conciliazione e arbitrato per la composizione dei conflitti, nonché designare propri rappresentanti e delegati presso enti, organismi, commissioni e amministrazioni pubbliche e private.
- c) Favorire lo sviluppo delle imprese e delle realtà associative, cooperative, mutualistiche e dell'economia Sociale, promuovendo la cooperazione tra gli associati, la costituzione di partenariati e convenzioni, l'innovazione tecnologica, la ricerca, l'internazionalizzazione, nonché iniziative di carattere economico, professionale, culturale, Sociale e solidale.

d) Promuovere la formazione, lo sviluppo delle competenze e il welfare, anche attraverso la partecipazione a enti bilaterali, fondi interprofessionali, patronati e centri di assistenza, nonché favorire, senza erogazione diretta, l'accesso degli associati a soggetti terzi qualificati e svolgere attività di informazione, comunicazione ed editoria funzionali alla diffusione delle finalità e delle iniziative associative.

e) Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione nei più diversi ambiti, specificatamente ed in maniera non esaustiva: formazione professionale, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli in materia di sicurezza sul lavoro, igiene alimentare e medicina del lavoro.

FenImprese (qualora non siano già in essere) progetterà moduli formativi, coordinerà le proprie attività con Enti Bilaterali e Fondi Interprofessionali, stipulerà convenzioni con gli stessi e con enti terzi e promuoverà iniziative di orientamento e formazione (borse di studio, stage, alternanza scuola-lavoro). Per evitare qualsiasi forma di attività commerciale, anche presunta, e considerate le attuali leggi in materia negli interessi di FenImprese si procederà come segue:

L'attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della normativa vigente, è e sarà svolta dalla Società di diretta emanazione IProgec S.r.l., unica incaricata a tale scopo. FenImprese riconosce IProgec S.r.l. quale ente formativo di diretta emanazione, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, in quanto:

- la governance di IProgec comprende dirigenti e rappresentanti di FenImprese;
- l'attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è e sarà esercitata stabilmente per conto dell'Associazione;
- è e sarà garantito un controllo tecnico e strategico da parte di FenImprese.

IProgec S.r.l., pertanto, è e rimarrà l'ente formativo di diretta emanazione della Federazione Nazionale delle Imprese – FenImprese.

FenImprese partecipa e continuerà a partecipare alla governance dell'ente mediante la designazione di propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo e nel Comitato Tecnico-Scientifico.

Le attività di formazione e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono e continueranno ad essere svolte da IProgec S.r.l. per conto di FenImprese, secondo i criteri e le procedure definiti negli "Indirizzi ai soggetti formatori" anche approvati dalla Regione Lombardia (D.G.R. n. 4515/2025).

La Società IProgec S.r.l. opera e continuerà ad operare senza finalità di lucro prevalente in materia di formazione così come riportato nel proprio statuto e nel rispetto dei principi di trasparenza, autonomia tecnica e coerenza con le finalità istituzionali di FenImprese.

I rapporti economici e contrattuali relativi alle attività di formazione e consulenza intercorrono esclusivamente tra l'associato e IProgec S.r.l., senza alcun coinvolgimento diretto o indiretto di FenImprese nella determinazione dei corrispettivi, nella fatturazione o nell'incasso.

Le attività di cui ai presenti scopi sono svolte esclusivamente in forma istituzionale e collettiva, senza erogazione diretta di servizi a fronte di corrispettivi specifici e nel rispetto della normativa vigente.

FenImprese si riserva di costituire eventuali Società specifiche e di diretta emanazione per le possibili attività diverse dalla formazione in materia di sicurezza sul lavoro (per la quale opera quanto sopra) e rientranti nell'ambito delle attività e degli scopi precedentemente elencati, sempre nel rispetto della normativa fiscale vigente e per evitare l'attribuzione di qualsiasi forma di attività commerciale, anche presunta.

ART. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, adottata secondo le modalità previste dall'art. 38 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e la destinazione del patrimonio residuo, in conformità all'art.38 dello Statuto e secondo le disposizioni di legge.

ART. 5 – ORGANI DI FENIMPRESE

Sono Organi di FenImprese che si incentrano direttamente e/o indirettamente sulla figura dei/l Soci/o:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore Unico interno o il Collegio dei Revisori interno;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 6 - SOCI

Possono essere Soci di FenImprese le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le associazioni che ne condividono gli scopi, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza.

I Soci di FenImprese si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori;
- Soci aggregati.

L'inquadramento e la distinzione dei Soci, nonché i diritti e i doveri che ne discendono, sono disciplinati dal presente Statuto e dall'apposito regolamento.

6.1 - Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo originario redatto nell'anno 2015. Il numero dei Soci fondatori è fisso e non può essere incrementato; esso può ridursi esclusivamente per dimissioni o perdita della qualità di Socio. I Soci fondatori godono di tutti i diritti dei Soci ordinari e sono componenti di diritto della Giunta Esecutiva secondo quanto previsto all'art. 15 e seguenti del presente Statuto.

6.2 - Sono Soci ordinari le associazioni interprovinciali e provinciali legalmente costituite e organizzate ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto, riconosciute e ratificate dalla FenImprese.

6.3 - Sono Soci sostenitori i lavoratori autonomi, i professionisti, le imprese e i datori di lavoro operanti nei settori di cui all'art. 2. I Soci sostenitori aderiscono a FenImprese esclusivamente per il tramite delle associazioni territoriali riconosciute quali Soci Ordinari o Soci Aggregati di riferimento.

Essi partecipano alla vita associativa, sindacale e organizzativa in forma indiretta, mediante l'associazione territoriale di appartenenza, che rappresenta il livello di partecipazione diretta del Socio sostenitore.

6.4 - Sono Soci aggregati le associazioni nazionali o internazionali, territoriali e di categoria operanti nei settori di cui all'art. 2, nonché le associazioni di imprese, anche costituite da imprese italiane con sede o operatività all'estero, e ogni altra organizzazione che abbia come scopo la rappresentanza e la tutela di interessi specifici di cui all'art. 3.

L'adesione comporta il pagamento di una quota associativa annuale determinata con delibera della Giunta Esecutiva.

ART. 7 - MODALITA' DI ADESIONE

I Soci Ordinari, Aggregati e Sostenitori sono ammessi secondo le seguenti modalità e in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Esecutiva:

7.1) I Soci Ordinari e i Soci Aggregati, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, devono presentare una richiesta di ammissione, anche tramite e-mail, sottoscritta dal legale rappresentante e indirizzata al Presidente di FenImprese, allegando:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- copia dei verbali da cui risultano le cariche Sociali in essere;

L'ammissione si perfeziona con l'inserimento del Socio nella piattaforma FenBild (libro Soci).

7.2) I Soci Sostenitori, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, devono compilare l'apposita scheda associativa, allegando un documento di riconoscimento del richiedente (legale rappresentante se

azienda), e consegnarla presso la sede FenImprese Territoriale (Socio Ordinario o Aggregato di riferimento), che provvederà sia ad approvarla sia all'inserimento nella piattaforma FenBild (libro Soci).

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI

Tutti i Soci, così come individuati dal presente Statuto, hanno diritto di usufruire delle prestazioni di rappresentanza, tutela e servizio previste da FenImprese, secondo le modalità stabilite dagli organi competenti.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti. L'adesione a FenImprese comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi Sociali.

I Soci che aderiscono attraverso le strutture territoriali sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura, forma, modalità e tempi determinati annualmente dalla Giunta Esecutiva.

L'esercizio dei diritti Sociali, ivi compreso il diritto di voto, spetta esclusivamente ai Soci che risultino iscritti nell'apposito registro (FenBild) e siano in regola con il versamento delle quote associative, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

I Soci sostenitori esercitano i diritti di partecipazione alla vita associativa attraverso l'associazione territoriale di riferimento, partecipando alle assemblee, alle attività e agli organismi previsti dallo statuto di quest'ultima. Tale forma di partecipazione garantisce il coinvolgimento effettivo dei Soci sostenitori nei processi decisionali di livello territoriale, in coerenza con il modello di democrazia rappresentativa adottato da FenImprese.

La quota associativa versata dai Soci sostenitori concorre al finanziamento del sistema FenImprese nel suo complesso. La ripartizione interna delle quote tra il livello nazionale e le associazioni territoriali di riferimento è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva, senza configurare in alcun caso corrispettivi per servizi specifici.

ART. 9 - CESSAZIONE DELL'ADESIONE

La qualità di Socio cessa:

1. per lo scioglimento dell'Associazione di cui all'art. 38 oppure per recesso di cui all'art. 10;
2. per l'esclusione deliberata dalla Giunta Esecutiva nei seguenti casi:
 - a) per gravi inadempienze nei confronti degli organi Sociali, per attività contrarie all'interesse dell'Associazione, per inadempienza dello Statuto o delle delibere adottate dagli organi Sociali;
 - b) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;

L'esclusione e/o il recesso del Socio comportano automaticamente la decadenza da ogni carica o mandato eventualmente ricoperto o affidatogli. In ogni caso il Socio non si considererà esonerato dagli impegni assunti a norma dei precedenti articoli 7 e 8. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri si determinerà sulla base di quanto disposto al successivo art. 29 dello Statuto.

ART. 10 - RECESSO DEI SOCI

I Soci di cui all'art. 6.3 possono recedere volontariamente, dandone comunicazione mezzo posta elettronica certificata entro, e non oltre, il 30 novembre dell'anno in corso. La disdetta avrà validità a decorrere dall'anno successivo. La cessazione si riterrà volontaria da parte del Socio e operata di diritto, senza obbligo di particolari formalità e/o adozione di specifica deliberazione della Giunta Esecutiva – bastando in tal senso una mera presa d'atto - in caso di mancato pagamento della quota associativa per come deliberata e, eventualmente, sollecitata.

La cessazione comporterà automaticamente la decadenza da ogni carica o mandato eventualmente ricoperto o affidatogli. Varrà quanto già stabilito nell'articolo che precede inerente il caso di recesso - esclusione.

I Soci di cui all'art. 6.3, abbinati al sistema di riscossione diretto INPS, possono bloccare il pagamento esclusivamente per il tramite dei propri consulenti abilitati che li hanno associati ai codici di riscossione di FenImprese o degli Enti Bilaterali di riferimento.

Le associazioni e gli enti di cui agli artt. 6.2 e 6.4, per recedere, devono comunicare la propria decisione tramite PEC.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta:

- dai Soci Fondatori;
- dai Soci Ordinari;
- dai Soci Aggregati;

purché iscritti nell'apposito registro (FenBild) e in regola con il pagamento delle quote associative.

I Soci sostenitori non partecipano direttamente all'Assemblea Nazionale, ma sono rappresentati per il tramite delle associazioni territoriali di riferimento, che esprimono la rappresentanza collettiva degli iscritti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dai regolamenti del sistema FenImprese.

Ogni Socio avente diritto di voto in Assemblea ha diritto a un voto ed è ammessa una sola delega scritta, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

È facoltà del Presidente invitare ai lavori assembleari rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, enti, amministrazioni e personalità di rilievo della vita economica e Sociale del Paese, che partecipano senza diritto di voto.

I Soci non in regola con quanto disposto dal presente Statuto non hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è deliberata dalla Giunta Esecutiva.

È disposta senza particolari obblighi di forma, purché con mezzi idonei anche informatici ed atti comunque a tracciare l'avvenuto inoltro (e non necessariamente l'avvenuta ricezione e/o presa visione), tramite comunicazione a tutti i Soci di cui all'art. 6 almeno quindici giorni prima della data stabilita, contenente luogo, data, ora e programma del giorno.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga necessario. Potrà tenersi in qualsiasi sede idonea sul territorio nazionale.

Qualora ritenuto dalla Giunta Esecutiva e previa comunicazione in tal senso in sede di convocazione, l'Assemblea potrà svolgersi ammettendo la partecipazione dei Soci anche a distanza e da remoto ricorrendo alle più opportune piattaforme comunicative.

ART. 13 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di FenImprese o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente nominato dall'assemblea stessa. Al Presidente compete la designazione di due o più scrutatori, ove necessario. La funzione di segretario verbalizzante è ricoperta dal Direttore di FenImprese secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.

L'Assemblea si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non computando gli astenuti. Il sistema di voto e l'organizzazione dei lavori assembleari sono stabiliti dalla Giunta Esecutiva (le cui modalità operative sono comunicate in sede di convocazione).

Le deliberazioni approvate vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti, e sono trascritte nel registro dei verbali, firmate dal Presidente, dal Direttore, dai membri della Giunta Esecutiva presenti e da alcuni rappresentanti dei Soci di cui agli artt. 6.2 e 6.4 (in ragione di almeno 1/50 dei presenti della detta tipologia, con un minimo di 1 e un massimo di 10).

ART. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea:

1. stabilisce le linee guida in tema sindacale, amministrativo, economico e legale;

2. approva il rendiconto annuale e quello previsionale (e gli altri documenti a corredo) per come predisposti e depositati presso la sede legale dalla Giunta Esecutiva entro i termini previsti dalla Legge e nel rispetto e compatibilmente con la normativa di riferimento ad oggetto associazioni similari e senza scopo di lucro se ed in quanto applicabili al caso per come anche meglio specificato all'art. 32 dello Statuto;
3. nomina e revoca i componenti della Giunta Esecutiva, ad eccezione dei Soci di cui all'art. 6.1 e del Presidente;
4. nomina e revoca il Revisore Unico Interno o i componenti del Collegio dei Revisori interno;
5. nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
6. approva e modifica lo Statuto, secondo le modalità previste dall'art. 37 del presente Statuto;
7. scioglie l'Associazione e nomina i liquidatori, secondo quanto previsto dall'art. 38 del presente Statuto.

ART. 15 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta:

1. dal Presidente;
2. dai Soci Fondatori di diritto;
3. da un numero totale (includendo Presidente e Soci Fondatori) dispari di membri, da un minimo di sette a un massimo di nove, nominati dall'Assemblea dei Soci (scelti tra le cariche Sociali più meritevoli sia dei Soci di cui all'art.6.2 e 6.4 e sia dai Delegati di Categoria delle Federazioni Nazionali).

I membri della Giunta Esecutiva restano in carica cinque anni senza vincoli di rinnovo. Tale termine di durata non si estende - per espressa previsione statutaria - ai Soci Fondatori che, di diritto, continueranno a fare parte della Giunta Esecutiva vigente il loro status.

L'eventuale cooptazione di un membro è disciplinata dall'art. 17 del presente Statuto.

La Giunta Esecutiva si riunisce in via ordinaria una volta al mese, di norma il primo martedì (del mese) alle ore 15:00 (apposito calendario annuale degli incontri viene stilato a dicembre), preferibilmente in presenza presso una delle sedi dei Soci di cui all'art. 6.2, o, ove non possibile, in modalità telematica. Può riunirsi in via straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno la metà più uno dei suoi componenti. La convocazione per riunione straordinaria è disposta dal Presidente mediante lettera, PEC o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data stabilita, ridotti a cinque giorni in caso di urgenza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. La Giunta è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti. Considerata la possibilità di collegamento anche telematico non sono ammesse deleghe. Alle riunioni partecipano il Direttore FenImprese per come previsto dall'art. 19 dello Statuto e, se invitati, senza diritto di voto, il Revisore Unico Interno o il Collegio dei Revisori interno e il Revisore Legale se nominato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità la delibera è bocciata fino alla prossima riunione. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore su apposito registro cartaceo vidimato dal Notaio (a partire dall'anno 2025) mentre la documentazione allegata viene conservata sia in modalità telematica che cartacea. In deroga a quanto sopra, la Giunta è ritenuta comunque validamente costituita anche in mancanza di formale e/o urgenza convocazione qualora risultino presenti per deliberare tutti i membri, sia stata resa nota e verbalizzata la motivazione della irritalità dello svolgimento e la deliberazione sia assunta all'unanimità. La riunione non sarà ritenuta valida nel caso di astensione dal voto anche di uno solo dei membri.

ART. 16 - COMPITI GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è l'organo di governo di FenImprese e ha il compito di attuare le direttive strategiche e operative definite dall'Assemblea, nel pieno rispetto delle norme statutarie.

Svolge le seguenti funzioni, sia in via ordinaria che straordinaria:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci di cui all'art. 12;
- b) predispone proposte di aggiornamento o modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- c) redige e approva i regolamenti attuativi e organizzativi previsti dallo Statuto;
- d) determina forma, misura e modalità di versamento delle quote associative;
- e) nomina e revoca il Direttore di FenImprese e propone all'Assemblea i nominativi per le nomine del Revisore unico interno o dei membri costituenti il Collegio dei Revisori interno nonché, se prevista, quella del Revisore Legale esterno;
- f) nomina la Commissione dei Saggi di cui all'art. 35;
- g) delibera e/o ratifica la nomina dei rappresentanti nazionali di FenImprese presso enti, amministrazioni, istituzioni, fondazioni, commissioni e organizzazioni;
- h) delibera e/o ratifica sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci di cui agli artt. 6 e 9;
- i) delibera sul trasferimento, l'ampliamento o la modifica della sede;
- j) delibera sulla partecipazione di FenImprese ad istituzioni, fondazioni, fondi interprofessionali, Società, associazioni, consorzi e altri organismi collettivi sia in Italia che all'estero;
- k) delibera l'istituzione di sedi e rappresentanze di FenImprese in Italia e all'estero;
- l) delibera sulle materie patrimoniali e finanziarie eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- m) delibera la costituzione, gestione e cessazione di agenzie formative, istituti di patronato e assistenza Sociale, centri di assistenza fiscale, agricola e tecnica, fondazioni, enti bilaterali, fondi interprofessionali e centri studi;
- n) delibera l'istituzione di borse di studio e ne determina i fondi;
- o) delibera la pubblicazione o la soppressione di notiziari, periodici, giornali, libri, opuscoli e strumenti informativi, anche digitali;
- p) delibera la costituzione delle Federazioni Nazionali di Categoria e i suoi componenti su proposta del presidente;
- q) delibera sull'adesione di associazioni, federazioni o unioni di categoria richiedenti;
- r) delibera l'adesione ad altre confederazioni per finalità istituzionali, di sostentamento economico

e/o di crescita dei servizi per gli associati;

s) può sciogliere organi collegiali territoriali, nominando un commissario straordinario con periodo di gestione definito;

t) accetta o nega donazioni, lasciti e contributi provenienti da enti pubblici, aziende e privati, nel rispetto delle norme vigenti;

u) approva, su proposta del Presidente, il piano annuale delle spese per il personale, ne stabilisce la struttura retributiva complessiva e i limiti di budget; il Presidente o persona da lui delegata, quale rappresentante legale, autorizza i pagamenti e la liquidazione degli stipendi nel rispetto delle delibere di budget previste dalla Giunta Esecutiva;

v) stabilisce rimborsi spese, benefit, noleggio attrezzature e mezzi, compensi per le cariche Sociali di cui al vigente statuto secondo i regolamenti interni e mediante delibere su budget assegnati;

w) delibera la nomina del Presidente Onorario;

y) istituisce, su proposta del Presidente, comitati tecnici o consultivi, determinandone compiti e regolamento operativo;

z) predispone proposte di aggiornamento o modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

In caso di motivata e comprovata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva, riferendone alla stessa nella prima riunione utile per la ratifica di quanto operato.

L'eventuale mancata ratifica comporterà la destituzione del Presidente dalle sue funzioni. Per la nuova nomina si farà riferimento a quanto previsto dagli artt. 18 e 35 del presente Statuto.

ART. 17 - DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

I Componenti della Giunta Esecutiva, ad esclusione dei Soci fondatori, possono essere rimossi dall'incarico per effetto di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su proposta motivata della Giunta

Esecutiva o del Presidente, anche qualora assumano comportamenti contrari all'indirizzo programmatico di FenImprese.

Qualora un componente risulti assente per tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, la Giunta stessa può deliberare la sua decadenza, garantendo al componente il diritto di udienza previo avviso scritto. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto al Presidente e producono effetto dal momento in cui sono accettate dalla Giunta o dall'Assemblea. In caso di rimozione, decadenza o dimissione, la Giunta potrà provvedere alla cooptazione di un nuovo componente, con deliberazione a maggioranza assoluta, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. La cooptazione potrà essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea alla prima riunione utile. In caso di mancata ratifica da parte dell'Assemblea del membro per come cooptato dalla Giunta, quest'ultimo si intenderà comunque decaduto dalla carica. E, nell'eventualità che nell'Ordine del Giorno stabilito per le deliberazioni assembleari, non sia stato previsto un nominativo diverso (di evidente emanazione Assembleare) da quello già cooptato, la Giunta Esecutiva, provvederà ad indire una nuova Assemblea nei termini che verranno definiti dalla stessa che ha deliberato la mancata ratifica. Fino al detto momento la Giunta Esecutiva opererà in numero ridotto per come risultante nell'eventualità.

ART. 18 - PRESIDENTE DI FENIMPRESE

Il Presidente di FenImprese è eletto dalla Giunta Esecutiva a seguito relazione della Commissione dei Saggi volta a far convergere la più larga maggioranza dei Soci su un unico nominativo.

Resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- propone alla Giunta Esecutiva la nomina e la revoca del Direttore;
- nomina e revoca, fino a cinque Vicepresidenti, ai quali attribuisce specifiche responsabilità operative e/o deleghe;

- nomina e revoca i rappresentanti di FenImprese presso enti, amministrazioni, istituzioni, fondazioni, commissioni e organizzazioni;
- convoca e presiede le riunioni degli organi statutari;
- ha la firma degli atti ufficiali dell'Associazione e la rappresentanza politica, istituzionale e legale di FenImprese, anche in giudizio.

Il Presidente può:

- a) stipulare contratti, aprire conti correnti bancari o postali, disporre pagamenti e operazioni finanziarie ordinarie nei limiti definiti dalla Giunta Esecutiva e del fido eventualmente concesso dagli Istituti bancari (quest'ultimo richiesto previa deliberazione ancora della Giunta Esecutiva);
- b) nominare avvocati e legali rappresentanti dell'Associazione nelle liti attive e passive;
- c) esercitare i poteri delegati dalla Giunta Esecutiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni, è sostituito dal Vicepresidente designato.

In caso di dimissioni, il Presidente deve darne comunicazione senza particolari obblighi di forma (a condizione che sia certa/accertabile l'effettiva volontà e provenienza) a ciascun componente della Giunta Esecutiva. Con la cessazione della carica, il Vicepresidente designato assume la rappresentanza legale di FenImprese con l'obbligo di convocare entro sei mesi la Giunta Esecutiva per la nuova elezione nel rispetto del 1° capoverso del presente articolo secondo quanto disciplinato agli artt. 21 e 35 del presente Statuto. Il nuovo Presidente eletto resta in carica fino alla naturale scadenza dei cinque anni.

ART. 19 - DIRETTORE FENIMPRESE

Alla direzione amministrativa e gestionale dell'Associazione è preposto un Direttore, responsabile del funzionamento generale e sovrintendente a tutte le attività. È nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente che ne definisce anche il compenso annuale e gli eventuali altri benefit e rimane in carica fino a dimissioni o revoca. L'eventuale provvedimento di revoca dovrà evidenziare e dare conto dei motivi della stessa.

Costituisce titolo preferenziale, tra i nominativi proposti

all'incarico di Direttore, quello indicato al punto a) dell'art. 21 dello Statuto. Il Direttore:

- attua le disposizioni del Presidente e della Giunta Esecutiva;
- può proporre iniziative e provvedimenti utili al conseguimento degli scopi Sociali;
- su delega del Presidente, gestisce i rapporti di lavoro con il personale;
- partecipa alle riunioni degli organi Sociali con funzioni consultive e di segreteria, redigendo i verbali;
- può essere delegato dal Presidente per gli atti di ordinaria amministrazione;
- propone alla Giunta Esecutiva accorgimenti organizzativi per migliorare l'efficienza della struttura;

ART. 20 – CENTRI E COMITATI TECNICO SCIENTIFICI

FenImprese ha istituito il Centro Studi, e potrà in seguito istituire il Centro Ricerche e Innovazione. I suddetti Centri sono e saranno dotati di autonomia operativa per attività di analisi, ricerca, elaborazione di linee guida e culturali a supporto delle imprese e degli organi associativi. I Centri operano tramite comitati composti da esperti, professionisti e imprese di comprovata competenza, nominati dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente. Il coordinamento e le regole di funzionamento sono definiti dalla Giunta Esecutiva mediante regolamento apposito.

ART. 21 – DISPOSIZIONI COMUNI SULLE CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili i Soci con significativa esperienza associativa e comprovate capacità professionali e/o imprenditoriali; è richiesta l'iscrizione da almeno cinque anni e la regolarità contributiva. È preclusa l'elezione a chi sia iscritto ad associazioni sindacali di categoria con scopi identici o contrastanti.

Incompatibilità: Si applicano le disposizioni legislative e codicistiche vigenti in materia; la Giunta Esecutiva può deliberare ulteriori incompatibilità specifiche. Le cariche Sociali durano cinque anni e sono rieleggibili mentre eventuali compensi sono determinati annualmente dalla Giunta Esecutiva;

sono ammessi rimborsi spese, anche forfettari nei limiti dei regolamenti interni e della normativa fiscale vigente ove applicabile, previa idonea documentazione/autocertificazione.

Commissione dei Saggi: Almeno sei mesi prima della scadenza della carica, la Giunta Esecutiva, secondo quanto previsto all'art. 35) dello Statuto, nomina una Commissione, con un minimo di tre e fino a massimo cinque membri, per favorire il più ampio consenso sul candidato Presidente; la Giunta Esecutiva vota sulla base della relazione della Commissione. Le disposizioni che precedono non si applicano necessariamente all'organo di Revisione interno di cui all'art. 28) dello Statuto.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA DI CATEGORIA

La rappresentanza di categoria dei Soci viene espressa dalle Federazioni Nazionali di Categoria:

- a) Nell'elaborazione delle politiche sindacali di propria attinenza, secondo le direttive della Giunta Esecutiva;
- b) Nella stipulazione di contratti collettivi di lavoro sottoposti preventivamente all'autorizzazione della Giunta Esecutiva che ne gestisce le politiche contrattuali;
- c) Nel rappresentare le imprese del settore nei confronti dei rispettivi interlocutori istituzionali, economici e Sociali;
- d) Nello svolgere attività promozionali in campo associativo.

Le Federazioni Nazionali di Categoria, nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli organi di FenImprese, hanno il compito di tutelare gli interessi del settore rappresentato da ciascuna di esse. Le Federazioni Nazionali di categoria sono regolamentate dalla Giunta Esecutiva.

ART. 23 - LE FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

Le Federazioni Nazionali di Categoria sono formate secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti e strutturate in Comunal, Provinciali, Regionali e Nazionali. I delegati di categoria vengono nominati dalla Presidenza Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale rispettivamente,

tra imprenditori iscritti ed appartenenti al settore cui si riferisce la designazione. Essi costituiscono le Federazioni Regionali di categoria che, a loro volta designano i delegati nazionali componenti le Federazioni Nazionali di Categoria. Possono far parte di FenImprese unioni di categorie già costituite, avanzando al Presidente di FenImprese relativa domanda a firma del loro legale rappresentante.

ART. 24 – SUDDIVISIONE FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

Le Federazioni Nazionali di Categoria di FenImprese, laddove istituiti, hanno il compito di promuovere, sostenere, tutelare e rappresentare davanti ogni sede possibile le seguenti categorie:

1. Fen Giovani Imprenditori:

ovvero tutti i legali rappresentanti che non abbiano ancora compiuto 45 anni.

2. Fen Industria;

3. Fen Distribuzione;

4. Fen Donne;

5. Fen Sanità;

6. Fen Turismo;

7. Fen Mec:

ovvero le imprese del settore metalmeccanico.

8. Fen Impianti;

9. Fen Tech:

imprenditoria del settore informatico ed ICT – Information & Communication Technology.

10. Fen Food:

del settore alimentare, nello specifico Ristoratori, Alimentari vari, Caseari, Gelatieri, Lavorazione carni, Panificatori, Pastai, Pasticceri.

11. Fen Style:

dell'imprenditoria del settore benessere nello specifico Acconciatori ed Estetisti.

12. Fen Arte:

settore Artistico come Ceramisti, Orafi, Restauratori, Pittori ed Arti varie del teatro e spettacolo.

13. Fen Moda:

stilisti, creatori e disegnatori in genere.

14. Fen Edil:

imprenditori del settore dell'edilizia.

15. Fen Trasporti:

imprenditori del settore Auto-Bus Operator, Tassisti, Autotrasporto di merci per conto di terzi.

16. Fen Arredo:

imprenditoria del settore arredo degli interni ed esterni.

17. Fen Form:

imprenditoria della formazione.

18. Fen Commercio:

imprenditoria del commercio al dettaglio e all'ingrosso.

19. Fen Sport:

20. Fen Prof:

libere professioni.

21. Fen Cultura:

imprenditoria nella cultura ed iniziative Sociali e benefiche a supporto della stessa.

ART. 25 - ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Le Associazioni territoriali di cui all'art. 5.2, promosse da FenImprese sono dotate di autonomia strutturale, finanziaria ed amministrativa e sono rette da un proprio Statuto, approvato dalla Giunta Esecutiva di FenImprese. Esse hanno riconoscimento giuridico e codice fiscale proprio, sono rappresentate dai rispettivi Presidenti ed espletano i compiti di rappresentanza delle imprese

associate attraverso i propri organi statutari. Le associazioni territoriali sono responsabili in via esclusiva di tutte le obbligazioni da esse assunte a qualsiasi titolo e verso chiunque, con esclusione di qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta a carico di FenImprese. L'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni territoriali sono regolati dai rispettivi Statuti e regolamenti, che non possono essere in contrasto con il presente Statuto, con i regolamenti nazionali e con le deliberazioni degli organi centrali di FenImprese, che prevalgono in caso di conflitto.

Le associazioni territoriali costituiscono il livello organizzativo di riferimento per la partecipazione diretta dei Soci sostenitori alla vita associativa, sindacale e organizzativa del sistema FenImprese, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi.

Ciascuna Associazione territoriale è tenuta a garantire il corretto versamento delle quote associative da parte dei propri iscritti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dagli organi competenti.

La gestione delle risorse associative a livello territoriale avviene nel rispetto delle finalità istituzionali e senza configurare in alcun caso attività commerciali o corrispettivi per servizi specifici.

FenImprese esercita poteri di indirizzo, coordinamento, controllo e verifica sul funzionamento organizzativo e amministrativo delle associazioni territoriali, nel rispetto della loro autonomia statutaria. Le associazioni territoriali trasmettono annualmente alla sede nazionale l'elenco aggiornato dei Soci e assicurano il versamento dei contributi associativi dovuti.

Le associazioni territoriali partecipano all'Assemblea Nazionale in qualità di Soci Ordinari, secondo le modalità previste dagli artt. 11, 12 e 13 e dal regolamento.

ART. 26 - FEDERAZIONI REGIONALI E RAPPRESENTANZA REGIONALE

FenImprese, al fine di garantire una presenza qualificata, continuativa e riconoscibile a livello territoriale, istituisce la Rappresentanza Regionale di FenImprese quale articolazione politico-istituzionale del sistema associativo nazionale.

La Rappresentanza Regionale non costituisce un'associazione autonoma, né un soggetto giuridico distinto, non è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria o fiscale e opera esclusivamente in nome e per conto di FenImprese, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti nazionali e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali. La Rappresentanza Regionale è affidata a una o più cariche Sociali regionali, nominate dalla Giunta Esecutiva nazionale, che assumono la funzione di coordinamento, indirizzo e rappresentanza istituzionale di FenImprese a livello regionale. Le cariche Sociali regionali rappresentano FenImprese nei rapporti con:

- le Istituzioni regionali e territoriali;
- gli enti pubblici e privati regionali;
- le amministrazioni politiche, civili, sportive e militari;
- gli organismi economici e Sociali operanti a livello regionale.

In particolare, le cariche regionali:

- a) coordinano e armonizzano l'azione delle associazioni territoriali e delle articolazioni di categoria presenti nella Regione;
- b) promuovono e attuano gli indirizzi strategici e sindacali definiti dagli organi nazionali;
- c) curano i rapporti istituzionali e di rappresentanza politica regionale;
- d) favoriscono lo sviluppo organizzativo e la diffusione del sistema FenImprese sul territorio regionale.

Le funzioni, i poteri, la durata dell'incarico, le eventuali deleghe operative e le modalità di revoca delle cariche regionali sono disciplinate dalla Giunta Esecutiva, mediante apposito regolamento o deliberazione. In ogni caso, le cariche regionali non possono assumere obbligazioni, impegni economici o atti giuridicamente vincolanti per FenImprese, se non preventivamente autorizzati dagli organi competenti secondo il presente Statuto.

ART. 27 - COMMISSARIAMENTO

In caso si verificano nelle articolazioni dell'intero sistema associativo comportamenti e/o omissioni tali da violare le norme dello Statuto e del regolamento nazionale, o comunque in ogni caso tali atti

siano lesivi del prestigio e dell'immagine dell'Associazione Nazionale e/o locale, la Giunta Esecutiva può disporre lo scioglimento degli organi collegiali e nominare un commissario. Il commissario all'uopo nominato provvederà a comunicare ai responsabili delle strutture commissariate la sospensione o decadenza dagli incarichi. La Giunta Esecutiva stabilisce la durata della gestione commissariale e specifica i poteri e compiti del commissario.

ART. 28 – ORGANO DI REVISIONE INTERNO E ORGANO DI REVISIONE ESTERNO

L'organo di Revisione interno è costituito da un Revisore Unico interno o da un Collegio di Revisori interno, quest'ultimo composto fino ad un massimo di tre membri, nominati dall'Assemblea dei Soci su indicazione della Giunta Esecutiva e scelti eventualmente anche al di fuori dell'Associazione. Il Revisore unico o il Presidente del Collegio dei revisori deve essere preferibilmente un commercialista abilitato e necessariamente un revisore iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Legali. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Revisore unico interno o il Collegio dei Revisori interno accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, esercitano il controllo sulla regolarità della gestione economica/finanziaria della stessa e ne riferiscono alla Giunta Esecutiva in occasione dell'approvazione del Rendiconto Annuale. In caso di nomina di un organo esterno di controllo, quale il Revisore Legale, forniscono tutto il supporto necessario per l'incarico conferito. Il Revisore Legale, scelto tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Legali, è nominato dall'Assemblea dei soci su indicazione della Giunta Esecutiva.

I verbali delle adunanze del Revisore unico interno o del Collegio dei Revisori interno sono tenuti e registrati su un apposito libro anch'esso vidimato da un notaio. Parimenti per le adunanze e le relazioni del Revisore Legale se nominato.

Il compenso dei Revisori con le maggiorazioni previste per la carica di Presidente del collegio, e del Revisore Legale, se nominato, sono stabilite dalla Giunta Esecutiva entro i limiti previsti dalla normativa vigente per tale funzione.

ART. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Sono eletti dall'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 21 del presente Statuto che ne designa anche il Presidente. Spetta ai probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. In tal caso viene costituito un collegio arbitrale: ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un probiviro di sua fiducia, scelto fra i tre eletti dall'Assemblea. Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato con maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio Arbitrale si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia. Questo termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori trenta giorni. Il lodo dovrà essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente di FenImprese entro dieci giorni dalla data della sua deliberazione. Il lodo è inappellabile. Il ricorso potrà avere effetto sospensivo, qualora il Collegio Arbitrale lo reputi opportuno in relazione alle concrete circostanze di fatto. L'interpretazione del presente statuto e dei vari regolamenti o codici, nonché di ogni altra norma regolativa di FenImprese è di esclusiva competenza dei Probiviri di FenImprese. I verbali delle adunanze del Collegio dei Probiviri sono tenuti e registrati su un apposito libro (anch'esso vidimato da un notaio).

ART. 30 - ASSETTO CONTRIBUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

I Soci provvedono, attraverso il loro contributo, a supportare la FenImprese e le altre componenti organizzative a cui aderiscono, direttamente o indirettamente, secondo le modalità deliberate dagli organi preposti. Le quote associative sono determinate per ciascun anno dalla Giunta Esecutiva. Le quote associative saranno rimosse secondo le metodologie individuate e/o concordate dalla Giunta Esecutiva con le associazioni territoriali di cui all'art. 5.2. Le associazioni di cui all'art. 5.4 sono tenute a corrispondere alla FenImprese un contributo annuo nelle misure e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva.

ART. 31 – PATRIMONIO E DESTINAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il Patrimonio (inteso più semplicemente come insieme di tutte le entrate a vario titolo) dell'associazione è costituito da:

- a) quote e contributi associativi;
- b) erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- c) contributi pubblici o privati finalizzati al perseguimento degli scopi statutari;
- d) proventi derivanti da iniziative istituzionali di autofinanziamento non riconducibili a corrispettivi specifici;
- e) rendite patrimoniali compatibili con la natura non commerciale dell'Associazione.
- f) in generale ogni possibile entrata comunque denominata e compatibile con gli scopi istituzionali.

È esclusa qualsiasi attività di cessione di beni o servizi, sia nei confronti degli associati sia di terzi.

Il patrimonio dell'Associazione è per sua natura variabile essendo costituito e/o ricostituito annualmente dalle quote associative, dai contributi degli associati, nonché da ogni altro provento derivante dalle attività istituzionali. Il patrimonio così costituito, pari all'insieme di tutte le attività di FenImprese, è destinato principalmente a far fronte alle corrispondenti passività annuali per come costituitesi per lo svolgimento degli scopi indicati all'art. 3) dello Statuto. La quota associativa, determinata annualmente dalla Giunta Esecutiva, non può essere inferiore a euro 100 (cento) né superiore a euro 3.000 (tremila).

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili. È vietata qualsiasi forma, diretta e indiretta, di distribuzione di utili o avanzi di gestione. Gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti nello svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste e nelle forme previste dalla normativa di riferimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte tutte le passività, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni sindacali o associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32 - RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo, approvati dalla Giunta Esecutiva e corredati dalla relazione del Revisore Unico interno o del Collegio dei Revisori interno e, se nominato, del Revisore Legale, sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno un mese prima della loro approvazione, e comunque in tempo utile per consentire ai soci la preventiva consultazione e presa visione.

L'Assemblea dei Soci provvede all'approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo, nonché della relativa documentazione, entro i termini previsti dalla legge e nel rispetto della normativa applicabile alle associazioni senza scopo di lucro, se ed in quanto compatibile.

Entro i trenta giorni successivi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, la Giunta Esecutiva cura gli adempimenti conseguenti e il deposito presso gli enti competenti.

Eventuali deroghe ai termini sopra indicati, che comunque non potranno eccedere l'anno, sono ammesse qualora, per comprovati motivi, l'Assemblea dei Soci non possa essere convocata in tempo utile, anche in considerazione della numerosità degli associati e della loro dislocazione territoriale, nonché della necessità di completare la verifica delle rendicontazioni trasmesse a FenImprese dai soci secondo il rispettivo status di appartenenza.

In tali casi, la Giunta Esecutiva dà atto nel verbale di Assemblea dei Soci del termine differito adottato, che dovrà essere espressamente ratificato dall'Assemblea medesima.

ART. 33 - ISTITUZIONE DI SEDI

FenImprese può istituire sedi su tutto il territorio nazionale e all'estero. L'istituzione delle sedi è di competenza della Giunta Esecutiva che nomina i responsabili e ne determina le strutture, le competenze ed i rapporti con la Sede Nazionale.

ART. 34 - REGISTRO SOCI

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2 la FenImprese a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituisce un Registro Telematico dei Soci (FenBild), che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza di ciascun Socio all'Associazione e il relativo inquadramento.

ART. 35 - COMMISSIONE DEI SAGGI

La Giunta Esecutiva, almeno sei mesi prima della scadenza delle cariche, nomina una commissione composta da tre a cinque membri, scelti tra i Soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa come previsto all'art. 21) dello Statuto e che si siano distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali. Compito di questa commissione sarà quello di esplorare la base associativa con la possibilità di far convergere il più largo consenso sulla scelta del nuovo Presidente votato in Giunta Esecutiva a seguito apposita relazione della Commissione dei Saggi.

ART. 36 – DISCIPLINARE E TUTELA DEL MARCHIO

FenImprese adotterà ogni forma di tutela legale nei confronti di tutti coloro che lo usino in maniera impropria, scorretta o fraudolenta in base al presente statuto ed appositi regolamenti e circolari interne.

Le violazioni dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni associative sono sanzionate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e contraddittorio. Le sanzioni applicabili comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiamo scritto, censura, sospensione temporanea, decadenza da incarichi e, nei casi più gravi, commissariamento come da art.27 ed esclusione come da art.9.

Le modalità di applicazione delle sanzioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 37 - MODIFICHE

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto su suggerimento della Giunta Esecutiva. Le modifiche devono

essere deliberate dall'Assemblea a maggioranza di 2/3 dei componenti. Il nuovo statuto verrà registrato entro un massimo cinque mesi dalle modifiche effettuate, tempo necessario alla corretta impaginazione e verifica della coerenza normativa e del testo in genere, presso l'Agenzia delle Entrate o Notaio e la nuova versione PDF sarà disponibile sulla pagina web di FenImprese.

ART. 38 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di 2/3 dei componenti su triplice votazione con distanza tra un voto e l'altro di almeno 24 ore. In caso di scioglimento il patrimonio, dopo il pagamento di tutte le passività, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci nomina un collegio di tre liquidatori scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 del presente Statuto, stabilendo le linee guida di devoluzione delle attività patrimoniali dell'Associazione.

ART. 39 - NORME TRANSITORIE

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla data sotto riportata. Contiene le modifiche e gli aggiornamenti (allo Statuto originario del 10 novembre 2015, successivamente integrato il 21 giugno 2019) per come richiesti, deliberati e approvati durante la settima Assemblea Nazionale tenutasi il 24 ottobre 2025 su proposta della Giunta Esecutiva, come da Statuto.

DATA 21/01/2026

F.T.O. IL PRESIDENTE